

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 2479/91 della Commissione, del 16 agosto 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 2480/91 della Commissione, del 16 agosto 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- Regolamento (CEE) n. 2481/91 della Commissione, del 16 agosto 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso ..... 5
- Regolamento (CEE) n. 2482/91 della Commissione, del 16 agosto 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso ..... 7
- Regolamento (CEE) n. 2483/91 della Commissione, del 16 agosto 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .... 9
- Regolamento (CEE) n. 2484/91 della Commissione, del 14 agosto 1991, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare ..... 29
- \* Regolamento (CEE) n. 2485/91 della Commissione, del 29 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2561/90, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali, e il regolamento (CEE) n. 2562/90, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio relativo alle zone franche e ai depositi franchi ..... 34**
- Regolamento (CEE) n. 2486/91 della Commissione, del 14 agosto 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1202/91 e che porta a 150 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese ..... 54
- Regolamento (CEE) n. 2487/91 della Commissione, del 14 agosto 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1151/91 e che porta a 1 572 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese ..... 56

Prezzo : 12 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

- \* **Regolamento (CEE) n. 2488/91 della Commissione, del 16 agosto 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102, originari della Polonia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio ..... 58**

Regolamento (CEE) n. 2489/91 della Commissione, del 16 agosto 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio ..... 59

---

*II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

91/409/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 12 luglio 1991, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio ..... 61**

91/410/CEE :

- \* **Direttiva della Commissione, del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ..... 67**

91/411/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 22 luglio 1991, che modifica la decisione 91/100/CEE recante approvazione del programma tedesco di aiuto al reddito a favore dei coltivatori agricoli del Baden-Württemberg ..... 69**

91/412/CEE :

- \* **Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari ... 70**

91/413/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 24 luglio 1991, recante approvazione delle modifiche al piano di eradicazione della peste suina classica presentato dal Regno del Belgio ..... 74**

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2479/91 DELLA COMMISSIONE**

del 16 agosto 1991

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1844/91 della Commissione<sup>(5)</sup>, e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 agosto 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1844/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	128,08 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	128,08 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	169,60 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	169,60 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	156,99
1001 90 99	156,99
1002 00 00	138,31 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	141,27
1003 00 90	141,27
1004 00 10	114,11
1004 00 90	114,11
1005 10 90	128,08 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	128,08 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	137,25 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	43,20
1008 20 00	117,27 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	31,92 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)
1008 90 90	31,92
1101 00 00	232,79 <sup>(6)</sup>
1102 10 00	207,06 <sup>(6)</sup>
1103 11 10	275,94 <sup>(6)</sup>
1103 11 90	251,24 <sup>(6)</sup>

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2480/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 agosto 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
0709 90 60	0	0,81	0,81	1,33
0712 90 19	0	0,81	0,81	1,33
1001 10 10	0	0,29	0,29	0
1001 10 90	0	0,29	0,29	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	19,13	19,13	19,13
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0,81	0,81	1,33
1005 90 00	0	0,81	0,81	1,33
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	9,24
1008 90 90	0	0	0	9,24
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	8	9	10	11	12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2481/91 DELLA COMMISSIONE****del 16 agosto 1991****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 915/91 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2431/91 <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU n. L 222 del 10. 8. 1991, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	ACP o PTOM Bangladesh <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) <sup>(5)</sup>
1006 10 21	—	154,85	316,90
1006 10 23	214,32	139,28	285,76
1006 10 25	214,32	139,28	285,76
1006 10 27	214,32	139,28	285,76
1006 10 92	—	154,85	316,90
1006 10 94	214,32	139,28	285,76
1006 10 96	214,32	139,28	285,76
1006 10 98	214,32	139,28	285,76
1006 20 11	—	194,46	396,12
1006 20 13	267,90	175,00	357,20
1006 20 15	267,90	175,00	357,20
1006 20 17	267,90	175,00	357,20
1006 20 92	—	194,46	396,12
1006 20 94	267,90	175,00	357,20
1006 20 96	267,90	175,00	357,20
1006 20 98	267,90	175,00	357,20
1006 30 21	—	240,49	504,83 <sup>(5)</sup>
1006 30 23	433,55 <sup>(5)</sup>	277,14	578,06 <sup>(5)</sup>
1006 30 25	433,55 <sup>(5)</sup>	277,14	578,06 <sup>(5)</sup>
1006 30 27	433,55 <sup>(5)</sup>	277,14	578,06 <sup>(5)</sup>
1006 30 42	—	240,49	504,83 <sup>(5)</sup>
1006 30 44	433,55 <sup>(5)</sup>	277,14	578,06 <sup>(5)</sup>
1006 30 46	433,55 <sup>(5)</sup>	277,14	578,06 <sup>(5)</sup>
1006 30 48	433,55 <sup>(5)</sup>	277,14	578,06 <sup>(5)</sup>
1006 30 61	—	256,47	537,65 <sup>(5)</sup>
1006 30 63	464,76 <sup>(5)</sup>	297,49	619,68 <sup>(5)</sup>
1006 30 65	464,76 <sup>(5)</sup>	297,49	619,68 <sup>(5)</sup>
1006 30 67	464,76 <sup>(5)</sup>	297,49	619,68 <sup>(5)</sup>
1006 30 92	—	256,47	537,65 <sup>(5)</sup>
1006 30 94	464,76 <sup>(5)</sup>	297,49	619,68 <sup>(5)</sup>
1006 30 96	464,76 <sup>(5)</sup>	297,49	619,68 <sup>(5)</sup>
1006 30 98	464,76 <sup>(5)</sup>	297,49	619,68 <sup>(5)</sup>
1006 40 00	—	73,57	153,15

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

<sup>(4)</sup> Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

<sup>(5)</sup> All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2482/91 DELLA COMMISSIONE**

del 16 agosto 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3847/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2432/91<sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU n. L 222 del 10. 8. 1991, pag. 13.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2483/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86<sup>(4)</sup>, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90<sup>(6)</sup>, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 <sup>(2)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i

formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(6)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati com tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

<sup>(6)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		6,36
0401 10 90 000		6,36
0401 20 11 100		6,36
0401 20 11 500		9,61
0401 20 19 100		6,36
0401 20 19 500		9,61
0401 20 91 100		12,65
0401 20 91 500		14,67
0401 20 99 100		12,65
0401 20 99 500		14,67
0401 30 11 100		18,72
0401 30 11 400		28,65
0401 30 11 700		42,84
0401 30 19 100		18,72
0401 30 19 400		28,65
0401 30 19 700		42,84
0401 30 31 100		50,94
0401 30 31 400		79,31
0401 30 31 700		87,41
0401 30 39 100		50,94
0401 30 39 400		79,31
0401 30 39 700		87,41
0401 30 91 100		99,57
0401 30 91 400		146,17
0401 30 91 700		170,49
0401 30 99 100		99,57
0401 30 99 400		146,17
0401 30 99 700		170,49
0402 10 11 000		70,00
0402 10 19 000		70,00
0402 10 91 000		0,7000
0402 10 99 000		0,7000
0402 21 11 200		70,00
0402 21 11 300		99,72
0402 21 11 500		106,00
0402 21 11 900		112,00
0402 21 17 000		70,00
0402 21 19 300		99,72
0402 21 19 500		106,00
0402 21 19 900		112,00
0402 21 91 100		115,96
0402 21 91 200		116,87
0402 21 91 300		118,53
0402 21 91 400		128,15
0402 21 91 500		131,43
0402 21 91 600		143,96
0402 21 91 700		151,51
0402 21 91 900		159,88
0402 21 99 100		115,96
0402 21 99 200		116,87
0402 21 99 300		118,53
0402 21 99 400		128,15
0402 21 99 500		131,43
0402 21 99 600		143,96
0402 21 99 700		151,51
0402 21 99 900		159,88

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 29 15 200		0,7000
0402 29 15 300		0,9972
0402 29 15 500		1,0600
0402 29 15 900		1,1500
0402 29 19 200		0,7000
0402 29 19 300		0,9972
0402 29 19 500		1,0600
0402 29 19 900		1,1500
0402 29 91 100		1,1596
0402 29 91 500		1,2815
0402 29 99 100		1,1596
0402 29 99 500		1,2815
0402 91 11 110		6,36
0402 91 11 120		12,65
0402 91 11 310		19,53
0402 91 11 350		24,42
0402 91 11 370		30,28
0402 91 19 110		6,36
0402 91 19 120		12,65
0402 91 19 310		19,53
0402 91 19 350		24,42
0402 91 19 370		30,28
0402 91 31 100		24,60
0402 91 31 300		35,78
0402 91 39 100		24,60
0402 91 39 300		35,78
0402 91 51 000		28,65
0402 91 59 000		28,65
0402 91 91 000		99,57
0402 91 99 000		99,57
0402 99 11 110		0,0636
0402 99 11 130		0,1265
0402 99 11 150		0,1967
0402 99 11 310		22,53
0402 99 11 330		27,52
0402 99 11 350		37,32
0402 99 19 110		0,0636
0402 99 19 130		0,1265
0402 99 19 150		0,1967
0402 99 19 310		22,53
0402 99 19 330		27,52
0402 99 19 350		37,32
0402 99 31 110		0,2663
0402 99 31 150		38,94
0402 99 31 300		0,5094
0402 99 31 500		0,8741
0402 99 39 110		0,2663
0402 99 39 150		38,94
0402 99 39 300		0,5094
0402 99 39 500		0,8741
0402 99 91 000		0,9957
0402 99 99 000		0,9957
0403 10 02 000		—
0403 10 04 200		—
0403 10 04 300		—
0403 10 04 500		—
0403 10 04 900		—
0403 10 06 000		—
0403 10 12 000		—
0403 10 14 200		—
0403 10 14 300		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0403 10 14 500		—
0403 10 14 900		—
0403 10 16 000		—
0403 10 22 100		6,36
0403 10 22 300		9,61
0403 10 24 000		12,65
0403 10 26 000		18,72
0403 10 32 100		0,0636
0403 10 32 300		0,0961
0403 10 34 000		0,1265
0403 10 36 000		0,1872
0403 90 11 000		70,00
0403 90 13 200		70,00
0403 90 13 300		99,72
0403 90 13 500		106,00
0403 90 13 900		115,00
0403 90 19 000		115,96
0403 90 31 000		0,7000
0403 90 33 200		0,7000
0403 90 33 300		0,9972
0403 90 33 500		1,0600
0403 90 33 900		1,1500
0403 90 39 000		1,1596
0403 90 51 100		6,36
0403 90 51 300		9,61
0403 90 53 000		12,65
0403 90 59 110		18,72
0403 90 59 140		28,65
0403 90 59 170		42,84
0403 90 59 310		50,94
0403 90 59 340		79,31
0403 90 59 370		87,41
0403 90 59 510		99,57
0403 90 59 540		146,17
0403 90 59 570		170,49
0403 90 61 100		0,0636
0403 90 61 300		0,0961
0403 90 63 000		0,1265
0403 90 69 000		0,1872
0404 90 11 100		70,00
0404 90 11 910		6,36
0404 90 11 950		19,53
0404 90 13 120		70,00
0404 90 13 130		99,72
0404 90 13 140		106,00
0404 90 13 150		115,00
0404 90 13 911		6,36
0404 90 13 913		12,65
0404 90 13 915		18,72
0404 90 13 917		28,65
0404 90 13 919		42,84
0404 90 13 931		19,53
0404 90 13 933		24,42
0404 90 13 935		30,28
0404 90 13 937		35,78
0404 90 13 939		37,44
0404 90 19 110		115,96
0404 90 19 115		116,87
0404 90 19 120		118,53
0404 90 19 130		128,15
0404 90 19 135		131,43

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		143,96
0404 90 19 160		151,51
0404 90 19 180		159,88
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		70,00
0404 90 31 910		6,36
0404 90 31 950		19,53
0404 90 33 120		70,00
0404 90 33 130		99,72
0404 90 33 140		106,00
0404 90 33 150		115,00
0404 90 33 911		6,36
0404 90 33 913		12,65
0404 90 33 915		18,72
0404 90 33 917		28,65
0404 90 33 919		42,84
0404 90 33 931		19,53
0404 90 33 933		24,42
0404 90 33 935		30,28
0404 90 33 937		35,78
0404 90 33 939		37,44
0404 90 39 110		115,96
0404 90 39 115		116,87
0404 90 39 120		118,53
0404 90 39 130		128,15
0404 90 39 150		131,43
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,7000
0404 90 51 910		0,0636
0404 90 51 950		22,53
0404 90 53 110		0,7000
0404 90 53 130		0,9972
0404 90 53 150		1,0600
0404 90 53 170		1,1500
0404 90 53 911		0,0636
0404 90 53 913		0,1265
0404 90 53 915		0,1872
0404 90 53 917		0,2865
0404 90 53 919		0,4284
0404 90 53 931		22,53
0404 90 53 933		27,52
0404 90 53 935		37,32
0404 90 53 937		38,94
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		1,1596
0404 90 59 150		1,2815
0404 90 59 930		0,6107
0404 90 59 950		0,8741
0404 90 59 990		0,9957
0404 90 91 100		0,7000
0404 90 91 910		0,0636
0404 90 91 950		22,53
0404 90 93 110		0,7000
0404 90 93 130		0,9972
0404 90 93 150		1,0600



(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		1,1500
0404 90 93 911		0,0636
0404 90 93 913		0,1265
0404 90 93 915		0,1872
0404 90 93 917		0,2865
0404 90 93 919		0,4284
0404 90 93 931		22,53
0404 90 93 933		27,52
0404 90 93 935		37,32
0404 90 93 937		38,94
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		1,1596
0404 90 99 150		1,2815
0404 90 99 930		0,6107
0404 90 99 950		0,8741
0404 90 99 990		0,9957
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		122,49
0405 00 10 300		154,10
0405 00 10 500		158,05
0405 00 10 700	056	195,00 (**)
	...	162,00
0405 00 90 100		162,00
0405 00 90 900		208,00
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	87,74
	404	—
	...	84,94
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	116,99
	404	—
	...	113,25
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	124,30
	404	—
	...	120,33
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	138,92
	404	—
	...	134,49
0406 20 90 990		—
0406 30 10 100		—
0406 30 10 150	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 200	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 250	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 350	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 400	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 450	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 500		—
0406 30 10 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
...	48,68	

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 600	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42
0406 30 10 650	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 750	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 800	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 900		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83
0406 30 31 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 40 00 100		—
0406 40 00 900	028	—
	032	—
	038	—
	400	120,00
	404	—
	...	126,51
	0406 90 13 000	028
032		—
036		—
038		—
400		113,00
404		—
...		159,34
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 15 900		—

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	***	159,34
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	732	139,68
***	151,68	
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	***	114,71
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	***	89,96

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	***	83,83
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	***	89,96
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	***	83,83
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	***	89,96
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	***	83,83
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	***	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	190,00
	404	140,00
	...	185,00
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	212,12
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49



*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 950	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 71 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 71 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 71 999		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
	...	151,00
	0406 90 75 100	
0406 90 75 900	028	—
	032	—
	036	—
	400	65,00
	404	—
	...	125,96
	0406 90 77 100	028
032		24,00
036		—
038		—
400		58,77
404		—
...		110,79

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	75,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	151,00
0406 90 89 959	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
...	135,35	
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	21,46
	404	—
	...	21,06
0406 90 91 510	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	37,62
	404	—
...	35,97	
0406 90 91 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	45,81
	404	—
...	43,62	
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		1,50
2309 10 15 300		2,00
2309 10 15 400		2,50
2309 10 15 500		3,00
2309 10 15 700		3,50

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		1,50
2309 10 19 300		2,00
2309 10 19 400		2,50
2309 10 19 500		3,00
2309 10 19 600		3,50
2309 10 19 700		3,75
2309 10 19 800		4,00
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		21,00
2309 10 70 200		28,00
2309 10 70 300		35,00
2309 10 70 500		42,00
2309 10 70 600		49,00
2309 10 70 700		56,00
2309 10 70 800		61,60
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		1,50
2309 90 35 300		2,00
2309 90 35 400		2,50
2309 90 35 500		3,00
2309 90 35 700		3,50
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		1,50
2309 90 39 300		2,00
2309 90 39 400		2,50
2309 90 39 500		3,00
2309 90 39 600		3,50
2309 90 39 700		3,75
2309 90 39 800		4,00
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		21,00
2309 90 70 200		28,00
2309 90 70 300		35,00
2309 90 70 500		42,00
2309 90 70 600		49,00
2309 90 70 700		56,00
2309 90 70 800		61,60
2309 90 70 900		—

(<sup>1</sup>) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 91/91 della Commissione (GU n. 11 del 16. 1. 1991, pag. 5).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da \*\*\*.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(<sup>2</sup>) Tale importo non si applica al burro esportato conformemente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3775/90 della Commissione (GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 2), al quale si applica la restituzione fissata per le altre destinazioni.

*NB*: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2484/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 agosto 1991**  
**relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 8 042 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 <sup>(5)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che è stato constatato che, per motivi in particolare logistici non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

## ALLEGATO

## LOTTI A, B e C

1. **Azioni n. (1):** 1317/90, 1318/90 e 1319/90.
2. **Programma:** 1990.
3. **Beneficiario (2):** Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, service logistique, BP 372, CH-1211 Genève 19 (tel. 734 55 80; telex 412133 LRCS CH; telefax 733 03 95).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Sudanese Red Crescent, League Delegation, PO Box 235 Khartoum, Republic of Sudan (tel. 72 011 / 72 877; telex 23 006 LCRS SD)
5. **Luogo o paese di destinazione:** Sudan.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.B.1.a.
8. **Quantitativo globale:** 3 470 t (4 754 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 3 (lotto A — 1317/90: 1 000 t; lotto B — 1318/90: 1 200 t; lotto C — 1319/90: 1 270 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4) (5):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.B.2. c e II.B.3.  
Iscrizioni in inglese.  
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:  
• Una mezzaluna rossa con le punte rivolte verso la destra / ACTION OF THE LEAGUE OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES (LICROSS) / FOR FREE DISTRIBUTION / PORT SUDAN ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Port Sudan.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** lotto A: dal 20. 9 al 10. 10. 1991; lotto B: dal 27. 9 al 17. 10. 1991; lotto C: dal 4 al 24. 10. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** lotto A: 31. 10. 1991; lotto B: dal 10 al 30. 11. 1991; lotto C: dal 10 al 31. 12. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 3. 9. 1991, ore 12.
21. **A. In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 10. 9. 1991, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: lotto A: dal 27. 9 al 17. 10. 1991; lotto B: dal 4 al 24. 10. 1991; lotto C: dall'11 al 31. 10. 1991;
  - c) data limite per la fornitura: lotto A: 31. 10. 1991; lotto B: dal 10 al 30. 11. 1991; lotto C: dal 10 al 31. 12. 1991.
- B. In caso di terza gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 9. 1991, entro e non oltre le ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: lotto A: dal 4 al 24. 10. 1991; lotto B: dall'11 al 31. 10. 1991; lotto C: dal 18. 10 al 7. 11. 1991;
  - c) data limite per la fornitura: lotto A: 7. 11. 1991; lotto B: dal 17. 11 al 7. 12. 1991; lotto C: dal 15 al 31. 12. 1991.



22. **Importo della garanzia di gara :** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (°) :**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (°) :** restituzione applicabile il 30. 8. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 2281/91 della Commissione (GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 58).

## LOTTO D

1. **Azione n. (1):** 330/91.
2. **Programma:** 1991.
3. **Beneficiario (2) (7):** World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario:** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Algeria.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.B.1.a.
8. **Quantitativo globale:** 2 400 t (3 288 t di cereali).
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.B.2.c e II.B.3.  
Iscrizioni in francese.  
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:  
• ALGERIE 0415501 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / ARZEW •
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 20. 9 al 15. 10. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte:** 3. 9. 1991, ore 12.
21. **A. In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 10. 9. 1991, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 27. 9 al 22. 10. 1991;
  - c) data limite per la fornitura: —**B. In caso di terza gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 9. 1991, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 4 al 29. 10. 1991;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 30. 8. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 2281/91 della Commissione (GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 58).

*Note*

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare:  
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.  
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.  
L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:  
— certificato fitosanitario,  
— certificato d'origine,  
— certificato di fumigazione,  
— certificato di radioattività autenticato da un consolato del Sudan (azioni n. 1317, 1318 e 1319/90).
- (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:  
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,  
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:  
— 235 01 30,  
— 235 01 32,  
— 236 10 97,  
— 236 20 05,  
— 236 33 04.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (7) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (8) Da fornire su palette standard sotto rivestimento di plastica (shrinked plastic).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2485/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2561/90, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali, e il regolamento (CEE) n. 2562/90, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio relativo alle zone franche e ai depositi franchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2562/90 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88;

considerando che occorre assicurarsi che le merci che hanno subito manipolazioni usuali in virtù delle quali sono soggette ad una tassazione inferiore restino soggette alla tassazione loro applicabile se non avessero subito le manipolazioni di cui sopra; che quando tali merci sono vincolate ad un regime doganale diverso dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione o dalla custodia temporanea la dichiarazione relativa a tale destinazione deve recare una menzione che permetta d'identificare le merci soggette a diversa tassazione;

considerando che occorre prevedere una procedura di cooperazione amministrativa per garantire la corretta tassazione delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica o per un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale dopo il loro vincolo ad un regime doganale o al regime della custodia temporanea;

considerando che la commissione economica per l'Europa delle nazioni unite ha creato un modello per i documenti commerciali;

considerando che la Commissione delle Comunità europee si è impegnata a rispettare le norme fissate in tale modello nella redazione di tutti i suoi formulari commerciali, amministrativi o altri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i depositi doganali e le zone franche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2561/90 è modificato come segue:

1. All'articolo 34 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

« 4. Quando le merci vincolate al regime del deposito doganale siano dichiarate per una destinazione doganale diversa dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione e si applichi il paragrafo 2, la dichiarazione per questa destinazione reca, nella casella 31, una delle seguenti diciture:

- Mercancías MU
- SB varer
- UB-Waren
- Εμπορεύματα Σ.Ε
- UFH goods
- Marchandises MU
- Mercí MU
- GB-goederen
- Mercadorias MU.

5. In caso di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale per le merci cui si applica il paragrafo 2, dopo essere state vincolate ad un altro regime doganale, viene utilizzato il bollettino d'informazioni denominato "bollettino INF-8". Esso viene redatto in un originale e in una copia su un formulario conforme al modello e alle disposizioni di cui all'allegato VIII.

L'autorità doganale presso la quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale chiede, avvalendosi del bollettino INF-8 da essa vistato, all'ufficio di controllo del deposito in cui vengono effettuate le manipolazioni usuali di comunicarle la specie, il valore in dogana e la quantità di merci dichiarate che sarebbero da prendere in considerazione se non avessero subito le predette manipolazioni.

<sup>(1)</sup> GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 33.

L'originale del bollettino INF-8 è trasmesso all'ufficio di controllo del deposito e la copia è custodita dall'autorità doganale che ha vistato la casella 14 del bollettino INF-8. L'ufficio di controllo del deposito fornisce le informazioni chieste nelle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e rinvia l'originale del bollettino INF-8 all'ufficio doganale indicato nella casella 4.

6. Il dichiarante può chiedere il rilascio del bollettino INF-8 al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale e il loro vincolo ad un regime doganale diverso dalla libera pratica o dall'esportazione.

In tal caso, l'ufficio di controllo fornisce le informazioni chieste nelle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e consegna al dichiarante l'originale del bollettino INF-8.»

2. All'articolo 38 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente :

«3 bis. Quando le merci da trasferire abbiano formato oggetto di manipolazioni usuali e si applichi l'articolo 34, paragrafo 2, il documento di cui al paragrafo 1 deve recare la specie, il valore in dogana e la quantità di merci trasferite che sarebbero da prendere in considerazione, in caso di nascita dell'obbligazione doganale, se non avessero subito le predette manipolazioni.

Quando tali merci siano in seguito dichiarate per una destinazione doganale diversa dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione, si applica l'articolo 34, paragrafo 4 e, all'occorrenza, anche 5 e 6.»

3. L'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

4. Viene aggiunto l'allegato VIII, che figura all'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2562/90 è modificato come segue :

1. All'articolo 19 paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dal testo seguente :

«f) ove l'introduzione in zona franca o in deposito franco serva ad appurare il regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di deposito doganale ovvero ad appurare il regime di transito comunitario, procedura esterna, che a sua volta è servito ad appurare uno di questi regimi, le menzioni previste, rispettivamente :

— dall'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio (\*),

— dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione (\*\*),

— dall'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione (\*\*\*)»

(\*) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

(\*\*) GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.

(\*\*\*) GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1.

2. All'articolo 20 vengono aggiunti i paragrafi seguenti :

«4. Quando le merci introdotte in zona franca o in deposito franco siano dichiarate per una destinazione doganale diversa dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione o siano vincolate al regime della custodia temporanea e si applichi il paragrafo 2, la casella 31 della dichiarazione per questa destinazione o la casella riservata alla designazione delle merci nel documento utilizzato per la custodia temporanea reca una delle seguenti diciture :

— Mercancías MU

— SB varer

— UB-Waren

— Εμπορεύματα Σ.Ε

— UFH goods

— Marchandises MU

— Merci MU

— GB-goederen

— Mercadorias MU.

5. In caso di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale per le merci cui si applica il paragrafo 2, dopo essere state vincolate ad un altro regime doganale, viene utilizzato il bollettino d'informazioni INF-8, di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 2561/90.

L'autorità doganale presso la quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale chiede, avvalendosi del bollettino INF-8 da essa vistato, all'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco in cui sono effettuate le manipolazioni usuali, di comunicarle la specie, il valore in dogana e la quantità di merci dichiarate che sarebbero da prendere in considerazione se non avessero subito le predette manipolazioni.

L'originale del bollettino INF-8 è trasmesso all'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco e la copia è conservata dall'autorità doganale che ha vistato la casella 14 del bollettino INF-8.

L'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco fornisce le informazioni chieste nelle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e rinvia l'originale del bollettino INF-8 all'ufficio doganale di cui alla casella 4.

6. Il dichiarante può chiedere il rilascio del bollettino INF-8 al momento dell'uscita delle merci dalla zona franca o dal deposito franco per essere vincolate ad un regime doganale diverso dalla libera pratica o dall'esportazione.

In tal caso, l'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco fornisce le informazioni di cui alle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e consegna al dichiarante l'originale del bollettino INF-8. »

3. L'allegato II è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

ALLEGATO I

**AUTORIZZAZIONE DEPOSITO DOGANALE**

COMUNITÀ EUROPEA

<b>TITOLARE</b>	<b>1</b>	1. Titolare :  N. di identificazione :	N. :  Autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad utilizzare il regime
		2. Riferimento della domanda :	3. Ufficio di controllo :
		4. Deposito o impianti di immagazzinaggio :	
		5. Contabilità di magazzino :	6. Data d'entrata in vigore :
		7. Procedure applicabili :  all'entrata :  all'uscita :	8. Termine per la presentazione dell'estratto da cui si desume la quantità di merci in magazzino :
<b>1</b>			9. Importo della garanzia o modalità per la determinazione dell'im- porto :
		10. Merci ammesse :	11. Percentuale di perdite :
		12. Altre merci :	
		13. Manipolazioni usuali :	
		14. Rimozione temporanea. Scopo : Manipolazioni :	
		15. Altre operazioni autorizzate :	
		16. Applicazione della procedura prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, secondo le norme figuranti nell'allegato n. .... Ufficio(i) designa- to(i) :	
		17. Altre disposizioni :	18. Numero di allegati :
		19. Autorità che rilascia l'autorizzazione :	
		Luogo :	Firma :
		Data :	Timbro
		Persona da contattare :	

## Note

1. Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo del titolare. Il numero d'identificazione è costituito dalla lettera che indica il tipo di deposito secondo le denominazioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2561/90, e da un numero che contraddistingue il deposito.
2. Indicare la data e il riferimento della domanda di autorizzazione.
3. Indicare l'ufficio doganale competente per il controllo del deposito doganale.
4. Indicare l'indirizzo completo del deposito o degli impianti di immagazzinaggio utilizzati per merci poste sotto il regime del deposito doganale.
5. Indicare il luogo esatto ove è tenuta la contabilità di magazzino.
7. Indicare, con riferimento all'articolo applicabile del regolamento (CEE) n. 2561/90, la procedura da utilizzare e il termine per la presentazione della eventuale dichiarazione complementare o riepilogativa.
9. Se non è richiesta alcuna garanzia, indicare « nulla ».
10. Unicamente per i depositi privati.
11. Se del caso, indicare per ogni merce l'aliquota forfettaria di perdita irrimediabile dipendente dalla sua stessa natura ammessa in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 2561/90.
12. Indicare, ove occorra, le merci (con la loro posizione doganale) che possono essere immagazzinate nei locali del deposito doganale senza essere assoggettate a tale regime.
- 13 e 14. Indicare, eventualmente nell'allegato, in quale forma l'ufficio di controllo venga preventivamente informato.
15. Indicare, ove occorra, il riferimento alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale o trasformazione di prodotti di base con prefinanziamento, ovvero l'allegato contenente questo riferimento, quando tali operazioni possono essere effettuate nei locali del deposito doganale.



ALLEGATO I

**AUTORIZZAZIONE DEPOSITO DOGANALE**

COMUNITÀ EUROPEA

<b>A U T O R I Z Z A D O G A N A L E</b>	<b>2</b>	1. Titolare :	N. :  Autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad utilizzare il regime
		N. di identificazione :	
		2. Riferimento della domanda :	3. Ufficio di controllo :
		4. Deposito o impianti di immagazzinaggio :	
		5. Contabilità di magazzino :	6. Data d'entrata in vigore :
	7. Procedure applicabili :	8. Termine per la presentazione dell'estratto da cui si desume la quantità di merci in magazzino :	
	all'entrata :		
	all'uscita :	9. Importo della garanzia o modalità per la determinazione dell'im- porto :	
<b>2</b>	10. Merci ammesse :		11. Percentuale di perdite :
12. Altre merci :			
13. Manipolazioni usuali :			
14. Rimozione temporanea. Scopo : Manipolazioni :			
15. Altre operazioni autorizzate :			
16. Applicazione della procedura prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, secondo le norme figuranti nell'allegato n. .... Ufficio(i) designa- to(i) :			
17. Altre disposizioni :			18. Numero di allegati :
19. Autorità che rilascia l'autorizzazione :			
Luogo :		Firma :	Timbro
Data :			
Persona da contattare :			

## Note

1. Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo del titolare. Il numero d'identificazione è costituito dalla lettera che indica il tipo di deposito secondo le denominazioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2561/90, e da un numero che contraddistingue il deposito.
2. Indicare la data e il riferimento della domanda di autorizzazione.
3. Indicare l'ufficio doganale competente per il controllo del deposito doganale.
4. Indicare l'indirizzo completo del deposito o degli impianti di immagazzinaggio utilizzati per merci poste sotto il regime del deposito doganale.
5. Indicare il luogo esatto ove è tenuta la contabilità di magazzino.
7. Indicare, con riferimento all'articolo applicabile del regolamento (CEE) n. 2561/90, la procedura da utilizzare e il termine per la presentazione della eventuale dichiarazione complementare o riepilogativa.
9. Se non è richiesta alcuna garanzia, indicare « nulla ».
10. Unicamente per i depositi privati.
11. Se del caso, indicare per ogni merce l'aliquota forfettaria di perdita irrimediabile dipendente dalla sua stessa natura ammessa in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 2561/90.
12. Indicare, ove occorra, le merci (con la loro posizione doganale) che possono essere immagazzinate nei locali del deposito doganale senza essere assoggettate a tale regime.
- 13 e 14. Indicare, eventualmente nell'allegato, in quale forma l'ufficio di controllo venga preventivamente informato.
15. Indicare, ove occorra, il riferimento alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale o trasformazione di prodotti di base con prefinanziamento, ovvero l'allegato contenente questo riferimento, quando tali operazioni possono essere effettuate nei locali del deposito doganale.

*ALLEGATO I bis***DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UN DEPOSITO  
DOGANALE O AD UTILIZZARE IL REGIME**

1. Il formulario su cui è redatta l'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad utilizzare il regime è stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca, per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m<sup>2</sup>.
  2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
  3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato ad individualizzarlo. Tale numero è preceduto dalle seguenti lettere che indicano lo Stato membro che lo rilascia :
    - BE per il Belgio
    - DK per la Danimarca
    - DE per la Germania
    - EL per la Grecia
    - ES per la Spagna
    - FR per la Francia
    - IE per l'Irlanda
    - IT per l'Italia
    - LU per il Lussemburgo
    - NL per i Paesi Bassi
    - PT per il Portogallo
    - UK per il Regno Unito.
  4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dallo Stato membro che rilascia l'autorizzazione.
-



## BOLLETTINO D'INFORMAZIONI

COMUNITÀ EUROPEA

<b>O R I G I N A L E</b>	<b>1</b>	1. Dichiarante :	<h1 style="margin: 0;">INF 8</h1> <p style="margin: 0;"><b>Depositi doganali</b> <b>Zone franche/Depositi franchi</b> <b>Manipolazioni usuali</b></p>
	2. Destinatario della domanda d'informazioni :	<b>N.</b>	
	4. Destinatario delle informazioni :	3. Domanda Il sottoscritto chiede che vengano determinati la specie, il valore in dogana e la quantità relativi alle merci di cui alla casella 9 che dovrebbero essere presi in considerazione se le merci non avessero subito le manipolazioni di cui alla casella 8.  Luogo :  Data :  Firma :	
	5. Titolare dell'autorizzazione/dell'approvazione :		
	<b>1</b>		
6. N. d'identificazione :	7. Documento di uscita dal deposito doganale, dalla zona franca o dal deposito franco  Natura : N. : Data : Ufficio doganale :		
8. Natura delle manipolazioni :  Data alla quale sono state effettuate :			
9. Marchi e numeri, numero e natura dei colli. Designazione delle merci :		10. Quantità netta :	
Elementi da prendere eventualmente in considerazione per determinare l'obbligazione doganale relativa alle merci di cui alla casella 9 se queste non avessero subito le manipolazioni di cui alla casella 8 :			
11. Specie :	12. Valore in dogana :	13. Quantità :	
14. Visto dell'ufficio doganale in cui è stata depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica (vedasi casella 4)  Luogo e data :                      Firma e timbro :	15. Visto dell'ufficio doganale che ha fornito le informazioni (vedasi casella 2)  Luogo e data :                      Firma e timbro :		

Il formulario deve essere compilato in modo leggibile ed indelebile, preferibilmente a macchina. Non deve contenere cancellazioni o alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del formulario e vistata dall'autorità doganale.

Le caselle da 1 a 10 del formulario devono essere compilate dalla persona che dichiara le merci che hanno subito le manipolazioni usuali per la libera pratica o un altro regime che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale oppure, in caso di compilazione del bollettino al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalla zona o dal deposito franco, per un altro regime doganale.

Note relative alle caselle seguenti :

1. Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo.
- 2 e 4. Indicare il nome e l'indirizzo completo dell'ufficio doganale. La casella 4 non deve essere compilata quando il bollettino è redatto al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco.
5. Indicare, secondo il caso, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo :
  - del titolare dell'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime, del deposito doganale in cui le manipolazioni usuali sono state effettuate, oppure
  - del titolare dell'approvazione della contabilità — materie nella zona franca o nel deposito franco in cui le manipolazioni usuali sono state effettuate.
6. Indicare, secondo il caso, il numero d'identificazione del deposito doganale o il riferimento all'approvazione della contabilità — materie nella zona franca o nel deposito franco.

## BOLLETTINO D'INFORMAZIONI

COMUNITÀ EUROPEA

<b>C O P I A</b>	<b>2</b>	1. Dichiarante :	<b>INF 8</b> <b>Depositi doganali</b> <b>Zone franche/Depositi franchi</b> <b>Manipolazioni usuali</b>
	2. Destinatario della domanda d'informazioni :	<b>N.</b>	
	4. Destinatario delle informazioni :	3. Domanda Il sottoscritto chiede che vengano determinati la specie, il valore in dogana e la quantità relativi alle merci di cui alla casella 9 che dovrebbero essere presi in considerazione se le merci non avessero subito le manipolazioni di cui alla casella 8.  Luogo : Data : Firma :	
	5. Titolare dell'autorizzazione/dell'approvazione :		
	<b>2</b>		
6. N. d'identificazione :		7. Documento di uscita dal deposito doganale, dalla zona franca o dal deposito franco  Natura : N. : Data : Ufficio doganale :	
8. Natura delle manipolazioni :  Data alla quale sono state effettuate :			
9. Marchi e numeri, numero e natura dei colli. Designazione delle merci :			10. Quantità netta :
Elementi da prendere eventualmente in considerazione per determinare l'obbligazione doganale relativa alle merci di cui alla casella 9 se queste non avessero subito le manipolazioni di cui alla casella 8 :			
11. Specie :		12. Valore in dogana :	13. Quantità :
14. Visto dell'ufficio doganale in cui è stata depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica (vedasi casella 4)  Luogo e data :                      Firma e timbro :		15. Visto dell'ufficio doganale che ha fornito le informazioni (vedasi casella 2)  Luogo e data :                      Firma e timbro :	

Il formulario deve essere compilato in modo leggibile ed indelebile, preferibilmente a macchina. Non deve contenere cancellazioni o alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del formulario e vistata dall'autorità doganale.

Le caselle da 1 a 10 del formulario devono essere compilate dalla persona che dichiara le merci che hanno subito le manipolazioni usuali per la libera pratica o un altro regime che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale oppure, in caso di compilazione del bollettino al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalla zona o dal deposito franco, per un altro regime doganale.

Note relative alle caselle seguenti :

1. Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo.
- 2 e 4. Indicare il nome e l'indirizzo completo dell'ufficio doganale. La casella 4 non deve essere compilata quando il bollettino è redatto al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco.
5. Indicare, secondo il caso, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo :
  - del titolare dell'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime, del deposito doganale in cui le manipolazioni usuali sono state effettuate, oppure
  - del titolare dell'approvazione della contabilità — materie nella zona franca o nel deposito franco in cui le manipolazioni usuali sono state effettuate.
6. Indicare, secondo il caso, il numero d'identificazione del deposito doganale o il riferimento all'approvazione della contabilità — materie nella zona franca o nel deposito franco.



*ALLEGATO II bis***DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO D'INFORMAZIONI INF-8**

1. Il formulario su cui è compilato il bollettino d'informazioni INF-8 è stampato su carta bianca priva di paste meccaniche, collata per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m<sup>2</sup>.
2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato ad individualizzarlo.
4. Il formulario è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui il bollettino è rilasciato. Le caselle sono compilate in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui il bollettino è rilasciato. L'autorità competente dello Stato membro che deve fornire le informazioni o deve utilizzarle può chiedere la traduzione, nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, dei dati contenuti nei formulari ad essa presentati.



ALLEGATO III

ATTESTAZIONE CONCERNENTE LA POSIZIONE DOGANALE

COMUNITÀ EUROPEA

T I T O L A R E	1	1. Titolare (nome e indirizzo completo):	Attestazione concernente la posizione doganale di merci che si trovano in zona franca o in deposito franco
		2. Ufficio doganale (nome e indirizzo completo):	N. : _____ Data : _____
			3. Le merci descritte nella casella 4 sono (!)
			<input type="checkbox"/> comunitarie <input type="checkbox"/> non comunitarie
		(!) Nota : Indicare ciò che è necessario in modo da rendere impossibile ogni modifica ulteriore	
	1		
4. Numero d'ordine ; marche e numeri ; numero e natura dei colli ; quantità e designazione delle merci :			
5. Luogo :			
Data :		Firma :	
			Timbro dell'ufficio doganale







*ALLEGATO III bis***DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTESTAZIONE CONCERNENTE LA POSIZIONE  
DOGANALE DELLE MERCI CHE SI TROVANO IN ZONA FRANCA O DEPOSITO  
FRANCO**

1. Il formulario sul quale l'attestazione della posizione doganale delle merci che si trovano in zona franca o deposito franco è redatta, deve essere stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m<sup>2</sup>.
2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato a individualizzarlo.
4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dall'autorità doganale dello Stato membro che rilascia l'attestazione.
5. Il formulario non deve contenere cancellazioni o alterazioni. Le modifiche da apportarvi eventualmente devono essere effettuate depennando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore dell'attestazione e vistata dall'autorità doganale.
6. Gli articoli devono essere indicati nell'attestazione uno dopo l'altro, senza interlinee, ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultimo articolo deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere annullati con una linea in modo da rendere impossibile ogni aggiunta ulteriore.
7. L'originale del formulario compilato e una copia devono essere presentati all'ufficio doganale all'entrata delle merci nella zona franca o nel deposito franco o quando è presentata la dichiarazione doganale, secondo i casi. Dopo il visto del formulario, l'ufficio doganale conserva una copia dell'attestazione.
8. Nel caso in cui l'attestazione è compilata dall'operatore conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, la casella n. 5 può essere:
  - o munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale e della firma di un funzionario di questo ufficio, oppure
  - riempita dall'operatore con l'impronta di un timbro fiscale speciale in metallo, approvato dalle autorità doganali.

L'operatore conserva copia dell'attestazione con la sua contabilità di magazzino.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2486/91 DELLA COMMISSIONE**

del 14 agosto 1991

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1202/91 e che porta a 150 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 <sup>(4)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1202/91 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2367/91 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese che con una comunicazione in data 8 agosto 1991 la Danimarca ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 50 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 150 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1202/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1202/91 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 150 000 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 150 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1202/91 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 33.



*ALLEGATO**« ALLEGATO I*

*(tonnellate)*

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Sjælland/Lolland/Falster	150 000 »

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2487/91 DELLA COMMISSIONE**

del 14 agosto 1991

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1151/91 e che porta a 1 572 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 <sup>(4)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 1151/91 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2319/91 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 172 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese che con una comunicazione in data 8 agosto 1991 la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 400 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 572 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1151/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 572 000 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 572 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 42.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 213 dell'1. 8. 1991, pag. 52.

*ALLEGATO**\* ALLEGATO I*

*(tonnellate)*

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	82 500
Bordeaux	5 000
Châlons-sur-Marne	161 000
Dijon	21 500
Lille	99 500
Lyon	35 000
Montpellier	5 000
Nancy	83 500
Nantes	40 000
Orléans	410 000
Paris	340 000
Poitiers	60 000
Rennes	40 000
Rouen	175 000
Toulouse	14 000

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2488/91 DELLA COMMISSIONE**

del 16 agosto 1991

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102, originari della Polonia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,3 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988 ;

considerando che per i prodotti del codice NC 3102, originari della Polonia, la base di riferimento è fissata a 276 000 ecu ; che, in data 14 marzo 1991, le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari della Polonia, hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione ; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità ;

che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A decorrere dal 20 agosto 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Polonia :

Codice NC	Designazione delle merci
3102	Concimi minerali o chimici azotati :
3102 10 91	— — — in soluzione acquosa
3102 10 99	— — — altra
	— Solfato di ammonio ; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio :
3102 21 00	— — Solfato di ammonio
3102 29	— — altri :
3102 29 90	— — — altri
3102 50 90	— — altro
3102 60 90	— Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio
3102 70 00	— Calciocianammide
3102 90 00	— altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1991.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2489/91 DELLA COMMISSIONE**

del 16 agosto 1991

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2461/91<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 agosto 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 226 del 14. 8. 1991, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	36,87 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	36,87 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	36,87 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	36,87 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	40,51
1701 99 10	40,51
1701 99 90	40,51 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1991

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio

(91/409/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15,

viste le richieste presentate da alcuni Stati membri,

considerando che la produzione di materiali di moltiplicazione delle specie indicate in allegato è attualmente insufficiente in tutti gli Stati membri, i quali pertanto si trovano nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno di materiali forestali conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 66/404/CEE;

considerando che neppure i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione delle specie richieste che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalla suddetta direttiva;

considerando che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle specie in causa soggetti a requisiti meno rigorosi in materia d'origine, per soddisfare il fabbisogno in materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 66/404/CEE;

considerando che, per motivi di carattere genetico, tali materiali di moltiplicazione devono essere raccolti nei luoghi d'origine e nelle zone naturali di produzione delle

specie in causa; che si devono fornire le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali materiali;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare ogni Stato membro ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi soggette a requisiti meno rigorosi in materia di origine, nonché dei materiali di moltiplicazione da esse ottenuti, ove la loro commercializzazione sia stata ammessa negli altri Stati membri in virtù della presente decisione; che probabilmente siffatta misura favorirebbe gli scambi intracomunitari dei materiali di moltiplicazione di cui trattasi e consentirebbe di coprire in modo più adeguato il fabbisogno degli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi soggette a requisiti meno rigorosi in materia d'origine, conformemente all'allegato ed a condizione che venga fornita la prova prevista all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte.

2. Gli Stati membri sono pure autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio delle sementi ammesse negli altri Stati membri in virtù della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

3. Gli Stati membri sono parimenti autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio dei materiali di moltiplicazione ottenuti dalle sementi di cui sopra.

#### *Articolo 2*

1. La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può considerarsi fornita, ove si tratti di sementi appartenenti alla categoria « materiali di moltiplicazione identificati » del regime di controllo istituito dall'OCSE (Organizzazione di cooperazione e sviluppo economici) per la sorveglianza dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale, o appartenenti ad altra categoria definita in tale regime.

2. Qualora il regime OCSE di cui al paragrafo 1 non venga applicato nei luoghi di provenienza, sono ammessi altri documenti giustificativi ufficiali.

3. Qualora non sia possibile fornire giustificativi ufficiali per la specie *Pinus strobus*, gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali.

#### *Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a permettere la commercializzazione, sul proprio territorio, delle seguenti piantine prodotte da sementi in possesso di requisiti meno rigorosi quanto all'origine e a condizione che sia fornita la prova di cui all'articolo 2 quanto al luogo di provenienza delle sementi:

- a) non oltre 1 000 000 di piantine di *Quercus sessiliflora* Sal. che devono provenire da popolazioni situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;
- b) non oltre 10 000 000 di piantine di *Quercus pedunculata* Ehrh. che devono provenire da popolazioni situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;
- c) non oltre 250 000 piantine di *Fagus sylvatica* L. che devono provenire da popolazioni situate nel territorio della Cecoslovacchia;

d) non oltre 500 000 piantine di picea *abies* Karst. che devono provenire da popolazioni situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o della Cecoslovacchia.

#### *Articolo 4*

Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 3, scadono il 30 novembre 1992 se riguardano la prima commercializzazione nel territorio degli Stati membri, e il 31 dicembre 1994 se non riguardano la prima commercializzazione.

#### *Articolo 5*

Ogni Stato membro comunica alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1993 i quantitativi di sementi o, se del caso, di materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti meno rigorosi che sono stati ammessi alla prima commercializzazione nel proprio territorio in virtù della presente decisione. La Commissione provvede ad informarne gli altri Stati membri.

#### *Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*



## LEGENDA

Gli Stati membri ed i paesi di provenienza sono indicati con le sigle internazionali usate per le targhe automobilistiche, elencate qui di seguito in ordine alfabetico.

1. *Stati membri*

B	=	Belgio
D	=	Repubblica federale di Germania
D (EST)	=	il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca
DK	=	Danimarca
E	=	Spagna
F	=	Francia
GB	=	Regno Unito
GR	=	Grecia
I	=	Italia
IRL	=	Irlanda
L	=	Lussemburgo
NL	=	Paesi Bassi
P	=	Portogallo

2. *Paesi di provenienza*

A	=	Austria
BG	=	Bulgaria
CDN	=	Canada
CDN (QCI)	=	Canada (Queen Charlotte Island)
CDN (BC)	=	Canada (British Columbia)
CH	=	Svizzera
CS	=	Cecoslovacchia
H	=	Ungheria
J	=	Giappone
N	=	Norvegia
PL	=	Polonia
PL (CA)	=	Polonia (Carpazi)
R	=	Romania
S	=	Svezia
SU	=	Unione Sovietica
TR	=	Turchia
USA	=	Stati Uniti d'America
YU	=	Iugoslavia

3. *Altre abbreviazioni*

exc.	=	eccetto
max. alt.	=	altitudine massima

---

## ANEXO — BILAG — ANLAGE — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Abies alba Mill.		Fagus silvatica L.		Larix decidua Mill.	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência
B	25	R	4 000	R (max. alt. 900 m)	40	CS (Sudeten strain) PL (max. alt. 900 m)
D	900	D(EST), CS, R, CH, YU	20 000	D(EST), CS, R, CH	100	CS
DK	700	R, PL	16 800	R, CS, CH, YU, PL, BG	25	CS, PL
E	—		—		25	YU, A
F	—		10 000	F	500	CH, CS, PL, F
GB	10	EEC	7 000	EEC, R, CS, H, YU	250	EEC, A, CS, YU, PL
GR	—		—		—	
I	—		2 000	I	—	
IRL	—		100	R, CS, YU, EEC	—	
L	—		—		—	
NL	75	R	5 000	R	50	CS
P	—		—		—	
Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Larix leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord.		Picea abies Karst.		Picea sitchensis Trautv. & Mey.	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência
B	60	J (Hokkaido, Nagano)	80	PL (Carpathians) R (max. alt. 900 m) CS (max. alt. 900 m)	50	USA (Washington)
D	—		200	CS, R, D(EST), PL, H, SU	300	CDN (QCI, West Coast) USA (Washington)
DK	65	J	100	CS, SU	420	CDN (QCI) USA (Washington)
E	50	J	100	YU, D	100	USA (Washington, Oregon)
F	200	J (Hokkaido)	400	PL (zones II, VIII)	400	USA (Washington, Oregon)
GB	300	EEC, J	250	R, CS, EEC	1 000	USA (Washington, Oregon) CDN (British Columbia)
GR	—		—		—	
I	120	J (Hokkaido)	—		—	
IRL	75	J	40	EEC, CS, R	250	USA (Washington) CDN (QCI)
L	—		—		—	
NL	50	J	50	CS	25	USA (Washington, Oregon) CDN (QCI)
P	—		—		—	

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Pinus nigra Arn.		Pinus silvestris L.		Pinus strobus L.	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência
B	50	YU (exc. Dalmatia)	—		40	CDN (Ontario) USA, YU
D	300	YU	150	PL, D(EST)	150	D, USA (Appalachians), CS
DK	200	TR, YU	210	N, S, SU, PL	50	USA
E	1 000	YU, A, F, D, E	1 000	E	10	USA
F	300	BG (Kustendil)	200	PL (zone II)	—	
GB	150	EEC, A	200	EEC	20	USA
GR	—		—		—	
I	—		—		50	USA (Eastern States)
IRL	2	EEC, A	4	EEC	—	
L	—		—		—	
NL	60	A, YU	—		75	CDN (Ontario) USA (Appalachians)
Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.		Quercus borealis Michx.		Quercus pedunculata Ehrh.	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência
B	500	USA (Washington, West of Cascades) (max. alt. 610 m)	—		8 000	R, YU (Save Valley)
D	6 000	USA (Washington, Oregon) CDN (British Columbia)	2 000	D(EST), CS, USA	15 000	D(EST), YU
DK	125	USA (Washington)	—		4 500	S, PL
E	300	USA (Washington, Oregon)	1 000	EEC	2 000	EEC
F	2 800	USA (Washington, Oregon, California)	50 000	F	110 000	F
GB	500	USA (Washington, Oregon) CDN (British Columbia)	1 500	EEC, USA, CDN	35 000	EEC, CS, YU, H, PL
GR	—		—		—	
I	450	USA (Oregon, North California)	—		3 000	I
IRL	50	USA (Washington, North Oregon)	250	USA, CS, EEC	1 500	EEC, YU, R, CS
L	10	USA Washington, West of Cascades) (max. alt. 610 m)	—		—	
NL	—		10 000	PL, R	50 000	PL, R
P	—		—		—	

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Quercus sessiliflora Sal.	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniència
B	8 000	R
D	—	
DK	61 000	N, PL
E	2 000	EEC
F	160 000	F
GB	35 000	EEC, CS, H, YU, PL
GR	—	
I	2 000	I
IRL	400	EEC, YU, R, CS
L	—	
NL	10 000	PL, CS
P	—	

**DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**

del 22 luglio 1991

recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

(91/410/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE i recipienti contenenti talune sostanze pericolose destinate all'uso domestico devono essere muniti di chiusure di sicurezza per i bambini e recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> i recipienti contenenti talune categorie di sostanze pericolose offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusura di sicurezza per i bambini e/o recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto;

considerando che tutte le forme di imballaggi sufficientemente resistenti ai bambini, in particolare quelli approvati dalle norme internazionali, possono essere considerati imballaggi muniti di chiusura di sicurezza per bambini;

considerando che le specifiche tecniche relative a detti dispositivi sono contenute nell'allegato IX, parti A e B della direttiva 67/548/CEE; che l'articolo 19 della direttiva 79/831/CEE dispone che l'allegato IX sia sottoposto alla procedura del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico;

considerando che il disposto della presente direttiva è conforme al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione

degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Il testo dell'allegato IX della direttiva 67/548/CEE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Entro il 1° agosto 1992 gli Stati membri adottano e pubblicano i testi delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni saranno d'applicazione al più tardi entro il 1° novembre 1992.

2. Le misure prese dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 devono fare esplicito riferimento alla presente direttiva, oppure devono contenere tale riferimento al momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il tipo di riferimento è deciso dagli Stati membri.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1991.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

**ALLEGATO**

Il testo dell'allegato IX è sostituito dal testo seguente :

**• ALLEGATO IX****PARTE A****Disposizioni relative alle chiusure di sicurezza per la protezione dei bambini****1. Imballaggi richiudibili**

Le chiusure di sicurezza per bambini utilizzate per imballaggi richiudibili devono rispondere alla norma ISO 8317 (edizione 1° luglio 1989) che riguarda gli « Imballaggi di sicurezza per i bambini — Requisiti e metodi di prova degli imballaggi richiudibili » adottata dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

**2. Imballaggi non richiudibili (p.m.)****3. Osservazioni**

1. La conformità con la norma suddetta può essere attestata unicamente dai laboratori che soddisfano le norme europee EN serie 45 000.

**2. Casi particolari**

Se appare evidente che un imballaggio è sufficientemente sicuro per i bambini, in quanto essi non possono avere accesso al suo contenuto senza l'aiuto di un utensile, il saggio può non essere effettuato.

In tutti gli altri casi, e quando vi sono sufficienti ragioni per dubitare dell'efficacia di una chiusura di sicurezza per bambini adottata, l'autorità nazionale può chiedere al responsabile dell'immissione sul mercato di fornirle un attestato rilasciato da un laboratorio di saggio di cui al punto 1 precedente, nel quale si certifica :

- che il tipo di chiusura è tale da non richiedere saggi secondo la norma ISO sopraindicata ; oppure
- che la chiusura in questione, sottoposta ai saggi previsti dalla norma ISO sopraindicata, è conforme alle prescrizioni imposte.

**PARTE B****Dispositivi che permettono di rilevare i pericoli al tatto.**

Le specifiche tecniche relative ai dispositivi che consentono di rilevare i pericoli al tatto devono essere conformi alla norma EN 272 (edizione 20 agosto 1989), relativa all'avvertimento tattile di un pericolo. »

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1991

che modifica la decisione 91/100/CEE recante approvazione del programma tedesco di aiuto al reddito a favore dei coltivatori agricoli del Baden-Württemberg

(91/411/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/91 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che il 10 aprile 1991 la Germania ha comunicato alla Commissione che i massimali annui imputabili al bilancio della Comunità in virtù della decisione 91/100/CEE <sup>(4)</sup>, per motivi di carattere tecnico saranno posticipati di un anno ciascuno rispetto allo scadenziario previsto al momento dell'adozione della decisione; che occorre tener conto della mutata situazione;

considerando che il 18 luglio 1991 è stato consultato il comitato di gestione per gli aiuti al reddito agricolo e il comitato del FEAOG sui massimali annui imputabili al bilancio comunitario conseguentemente all'approvazione della presente decisione,

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 della decisione 91/100/CEE è sostituito dal seguente:

« I massimali annui che possono essere imputati al bilancio comunitario in virtù della presente decisione sono i seguenti:

	<i>(in ecu)</i>
1992	5 336 000
1993	6 670 000
1994	5 550 000
1995	4 429 000
1996	3 308 000
1997	854 000 »

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.

<sup>(4)</sup> GU n. L 52 del 27. 2. 1991, pag. 48.

**DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**

del 23 luglio 1991

**che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari**

(91/412/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 81/581/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 90/676/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27 bis,

vista la direttiva 90/677/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica<sup>(3)</sup>,

considerando che tutti i medicinali veterinari fabbricati o importati nella Comunità, compresi i medicinali destinati all'esportazione, devono essere fabbricati secondo principi e direttrici sulle buone prassi di fabbricazione;

considerando che in conformità della legislazione nazionale gli Stati membri possono richiedere l'osservanza dei principi sulle buone prassi di fabbricazione nella produzione dei medicinali destinati alle prove cliniche;

considerando che dettagliate linee guida previste all'articolo 27 bis della direttiva 81/851/CEE sono state pubblicate dalla Commissione, dopo la consultazione dei servizi d'ispezione farmaceutica degli Stati membri, nella forma di una guida alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali;

considerando l'esigenza che tutti i fabbricanti provvedano ad un'efficace gestione della qualità delle singole fasi di fabbricazione; che ciò comporta l'attuazione di un sistema di assicurazione della qualità farmaceutica;

considerando che i funzionari che rappresentano le autorità competenti devono accertarsi che il fabbricante applichi correttamente le norme di buona fabbricazione e che i risultati di tali accertamenti devono essere comunicati su motivata richiesta alle autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro;

considerando che i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione devono riguardare in primo luogo

il personale, i locali e le apparecchiature di fabbricazione, la documentazione, il processo produttivo, il controllo di qualità, gli appalti, i reclami e i casi di ritiro del prodotto, nonché il sistema di autoispezione;

considerando che i principi e le direttrici previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici negli scambi nel settore dei medicinali veterinari, istituito all'articolo 2 ter della direttiva 81/852/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/20/CEE<sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1*

La presente direttiva stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari la cui fabbricazione sia soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 24 della direttiva 81/851/CEE.

*Articolo 2*

Ai fini della presente direttiva valgono la definizione di medicinale stabilita all'articolo 1, punto 2 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio<sup>(6)</sup>, e la definizione di medicinale veterinario stabilita all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 81/851/CEE.

Inoltre, si intende per:

- « fabbricante »: il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della direttiva 81/851/CEE;
- « persona qualificata »: la persona di cui all'articolo 29 della direttiva 81/851/CEE;

<sup>(1)</sup> GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 34.

<sup>(6)</sup> GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.



- «assicurazione della qualità farmaceutica»: il complesso di tutte le misure prese allo scopo di garantire che i medicinali veterinari abbiano le qualità richieste per l'impiego cui sono destinati;
- «buone prassi di fabbricazione»: quella parte della assicurazione della qualità che assicura che i prodotti siano costantemente fabbricati e controllati in modo da soddisfare le norme di qualità appropriate all'uso cui sono destinati.

#### Articolo 3

Mediante ripetute ispezioni ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 81/851/CEE, gli Stati membri accertano che i fabbricanti rispettino i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione stabiliti dalla presente direttiva.

Ai fini dell'interpretazione dei principi e delle direttrici sulle buone prassi di fabbricazione i fabbricanti e gli agenti delle autorità competenti fanno riferimento alle linee guida dettagliate di cui all'articolo 27 bis della direttiva 81/851/CEE. Tali linee guida sono pubblicate dalla Commissione nella *guida alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali* e nei suoi allegati (Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee. *Norme che disciplinano i medicinali nella Comunità europea*, volume IV).

#### Articolo 4

Il fabbricante provvede a che tutte le fasi di produzione siano svolte secondo le buone prassi di fabbricazione e secondo l'autorizzazione di produzione.

L'importatore si accerta che i medicinali veterinari importati da paesi terzi siano stati fabbricati da produttori debitamente autorizzati e soggetti a norme di buona prassi di fabbricazione perlomeno equivalenti a quelle stabilite dalla Comunità.

#### Articolo 5

Il fabbricante provvede affinché tutte le operazioni di fabbricazione dei medicinali soggetti ad autorizzazione d'immissione sul mercato siano svolte secondo i dati indicati nella domanda di autorizzazione d'immissione sul mercato approvata dalle autorità competenti.

Il fabbricante riesamina regolarmente i metodi di fabbricazione alla luce del progresso scientifico e tecnico. Qualora risulti necessario apportare una modifica al fascicolo di autorizzazione all'immissione sul mercato, egli presenta la proposta di modifica alle autorità competenti.

## CAPITOLO II

### PRINCIPI E DIRETTRICI SULLE BUONE PRASSI DI FABBRICAZIONE

#### Articolo 6

#### Gestione della qualità

Il fabbricante istituisce ed applica un efficace sistema di assicurazione della qualità farmaceutica, il quale implichi l'attiva partecipazione della direzione e di tutto il personale dei diversi servizi interessati.

#### Articolo 7

#### Personale

1. Presso ogni stabilimento il fabbricante deve disporre di personale competente, adeguatamente qualificato e in numero sufficiente a perseguire la finalità dell'assicurazione della qualità farmaceutica.
2. I compiti del personale direttivo e di controllo inclusa la persona qualificata, responsabile dell'attuazione e dell'applicazione della buona prassi di fabbricazione sono specificati nella descrizione delle mansioni. I relativi rapporti gerarchici devono essere definiti nell'organigramma. Questo e le descrizioni delle mansioni devono essere approvati secondo le procedure interne del fabbricante.
3. Il personale di cui al paragrafo 2 deve essere investito dell'autorità necessaria al corretto esercizio delle sue responsabilità.
4. Il personale deve ricevere una formazione iniziale e permanente, teorica e pratica, sulla nozione di assicurazione della qualità e sulle buone prassi di fabbricazione.
5. Devono essere istituiti ed osservati programmi d'igiene adeguati alle attività svolte. Tali programmi devono comprendere procedure concernenti lo stato di salute, l'igiene e l'abbigliamento del personale.

#### Articolo 8

#### Locali ed apparecchiature

1. L'ubicazione, progettazione, costruzione, adattamento e manutenzione dei locali e delle apparecchiature di produzione devono essere conformi alle operazioni cui sono destinati.
2. La disposizione, la struttura ed il funzionamento dei locali e delle apparecchiature devono essere volti a minimizzare il rischio di errori e a consentire operazioni di pulizia e di manutenzione efficaci che evitino la contaminazione, la contaminazione crociata ed in generale altri effetti negativi per la qualità del prodotto.
3. I locali e le apparecchiature utilizzati per le fasi di produzione, particolarmente importanti ai fini della qualità del prodotto, devono essere sottoposti a qualificazione adeguata.

*Articolo 9***Documentazione**

1. Ogni fabbricante deve disporre di un sistema di documentazione composto dalle specifiche, formule di fabbricazione e istruzioni per la fabbricazione ed il confezionamento, procedimenti e resoconti delle diverse fasi di fabbricazione eseguite. I documenti devono essere chiari, esatti ed aggiornati. Devono essere disponibili documenti prestampati relativi alle fasi e condizioni generali di fabbricazione, unitamente a documenti specifici per la fabbricazione di ogni lotto. La documentazione deve consentire di ripercorrere l'intero iter della fabbricazione di ogni lotto. La documentazione riguardante un determinato lotto deve essere conservata per almeno un anno dalla data di scadenza del lotto in questione e per almeno cinque anni dall'attestazione di cui all'articolo 30, paragrafo 2 della direttiva 81/851/CEE.

2. Se in luogo di documenti scritti sono utilizzati sistemi informatizzati, fotografici o di altro tipo, il fabbricante deve aver provveduto a far convalidare il sistema dimostrando che i dati saranno memorizzati per il periodo di archiviazione previsto. I dati memorizzati con questi sistemi devono essere immediatamente disponibili in forma leggibile. I dati memorizzati con sistema elettronici devono essere protetti contro un'eventuale loro perdita o danneggiamento (per esempio mediante duplicazione o back-up o trasferimento verso un altro sistema di memorizzazione).

*Articolo 10***Produzione**

Le singole fasi di produzione devono essere svolte secondo le istruzioni e procedure previste nell'osservanza delle buone prassi di fabbricazione. Devono essere disponibili le risorse necessarie per effettuare i controlli in corso di fabbricazione.

Devono essere adottate le misure tecniche e/o organizzative necessarie per evitare la contaminazione crociata e le sostituzioni.

Ogni nuova fabbricazione e ogni importante modifica di un processo di fabbricazione devono essere convalidate. Le fasi più importanti del processo di fabbricazione devono essere riconvalidate periodicamente.

*Articolo 11***Controllo di qualità**

1. Ogni fabbricante deve disporre di un servizio di controllo di qualità, posto sotto la responsabilità di una

persona in possesso delle qualifiche necessarie e indipendente dagli altri servizi.

2. Il servizio controllo di qualità deve disporre di uno o più laboratori di controllo dotati di personale necessario ed attrezzati adeguatamente per eseguire gli esami e i controlli necessari per le materie prime, i materiali utilizzati per il confezionamento e i prodotti intermedi e finiti. Tale compito può essere affidato a laboratori esterni, secondo il disposto dell'articolo 12 della presente direttiva e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 81/851/CEE.

3. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima che questo sia messo in vendita o distribuito, il servizio di controllo di qualità, oltre che dei risultati delle analisi, deve tener conto di tutte le informazioni rilevanti quali le condizioni di produzione, i risultati dei controlli in corso di fabbricazione, l'esame dei documenti di fabbricazione e la conformità del prodotto finito alle specifiche (compresa la confezione finale).

4. Campioni di ogni lotto di prodotto finito devono essere conservati per almeno un anno a decorrere dalla data di scadenza. Salvo che nello Stato membro dove ha luogo la fabbricazione sia richiesto un periodo più lungo i campioni delle materie prime utilizzate (tranne solventi, gas e acqua) devono essere conservati per almeno due anni a decorrere dalla produzione del prodotto finito. Tale periodo può essere abbreviato se la loro stabilità nel tempo, secondo quanto indicato nelle relative specifiche, è inferiore. Tutti i campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti.

Per determinati medicinali fabbricati singolarmente o in piccole quantità, o la cui conservazione sollevi problemi specifici, d'accordo con l'autorità competente può essere previsto un sistema di campionatura e di conservazione diverso.

*Articolo 12***Appalti**

1. Tutte le fasi di fabbricazione o a questa collegate che siano date in appalto devono formare oggetto di un contratto scritto tra le parti.

2. Nel contratto devono essere indicate chiaramente le obbligazioni di ciascuna parte, in particolare il rispetto delle buone prassi di fabbricazione da parte dell'appaltatore e il modo nel quale la persona qualificata del rilascio finale di ogni lotto assolve alle proprie responsabilità.

3. L'appaltatore non può subappaltare parte del lavoro che gli è stato affidato dal committente senza l'autorizzazione scritta del committente stesso.

4. L'appaltatore deve rispettare i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione e sottoporsi alle ispezioni eseguite dalle autorità competenti e previste dall'articolo 34 della direttiva 81/851/CEE.

*Articolo 13***Reclami e ritiro del prodotto**

Il fabbricante deve istituire ed applicare un sistema di registrazione e di esame dei reclami, nonché un sistema per ritirare immediatamente e in qualsiasi momento un medicinale immesso nel circuito di distribuzione.

Tutti i reclami relativi a difetti di qualità devono essere registrati e esaminati dal fabbricante. Egli deve informare l'autorità competente di eventuali difetti di qualità che possono portare al ritiro o a un'anomala restrizione della distribuzione del prodotto. Per quanto possibile devono essere indicati anche i paesi di destinazione. Ogni ritiro del prodotto deve essere effettuato secondo il disposto dell'articolo 42 della direttiva 81/851/CEE.

*Articolo 14***Autoispezione**

L'autoispezione fa parte del sistema di assicurazione della qualità e deve essere reiterata al fine di controllare l'applicazione e il rispetto delle buone prassi di fabbricazione e, se del caso, proporre le misure correttive necessarie. Devono essere conservate le relazioni delle autoispezioni e delle misure correttive successivamente adottate.

## CAPITOLO III

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 15*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 23 luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 16*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Vicepresidente*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1991

recante approvazione delle modifiche al piano di eradicazione della peste suina classica presentato dal Regno del Belgio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(91/413/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3 bis,vista la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/488/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che la Commissione, con la decisione 88/529/CEE <sup>(5)</sup>, ha approvato il piano di eradicazione della peste suina classica presentato dal Regno del Belgio;

considerando che, con lettera del 22 maggio 1991, il Regno del Belgio ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate al piano per completare l'eradicazione di tale malattia;

considerando che dall'esame del piano modificato è risultato che esso è conforme alla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/486/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, nonché alla direttiva 80/1095/CEE, e che

sussistono pertanto i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le modifiche del piano presentato dal Regno del Belgio per completare l'eradicazione della peste suina classica sono approvate.

*Articolo 2*

Le modifiche del piano di cui all'articolo 1 prendono effetto il 1° luglio 1991.

*Articolo 3*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 26.<sup>(5)</sup> GU n. L 291 del 25. 10. 1988, pag. 78.<sup>(6)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 21.